COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

Capitolato speciale d'appalto

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

"E...STATE CON NOI 2023/2024/2025 COMUNE DI TELTI

CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO "CAT SARDEGNA".

Indice

ART. 1 Oggetto dell'appalto
ART. 2 Durata dell'appalto
ART. 3 Valore dell'appalto
ART. 4 Descrizione generale del servizio
ART. 5 Beneficiari del servizio
ART. 6 Impegno alla riservatezza
ART. 7 Gestione del servizio
ART.8 Polizza assicurativa
ART. 9 Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 10 Rispetto delle normative vigenti
ART. 11 Risoluzione del contratto
ART. 12 Recesso Unilaterale
ART. 13 Adempimenti e verifiche preliminari alla consegna del servizio
ART.14 Consegna del servizio
ART. 15 Divieto di subappalto
ART. 16 Cauzione definitiva
ART. 17 Rinuncia all'aggiudicazione
ART. 18 Rispetto disposizioni in materia di protezione dei dati personali
ART. 19 Controversie
ART. 20 Spese contrattuali
ART. 21 Domicilio del Concessionario
ART. 22 Norme finali

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente procedimento è l'"Affidamento e gestione del servizio E...state con noi 2023/2024/2025", che si dovrebbe svolgere presso i locali della Scuola primaria di Telti- via Montessori - servizio diurno, dal lunedì al venerdì, rivolto a circa 50 minori di età compresa tra i 4 ed i 13 anni che hanno presentato domanda d'iscrizione presso gli uffici comunali.

Art.2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto, è così definita:

ANNO	PERIODO
2023	03/07 – 31/08
2024	01/07 -30/08
2025	01/07 – 29/08

Art.3 VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo del servizio da affidare per il periodo suddetto è di **Euro 114.478,46**, oltre IVA di legge e pertanto di **Euro 120.202,38** IVA di legge compresa.

I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono paria € 0,00 (zero), in quanto non si individuano specifici rischi relativi alla sicurezza. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi.

Art. 4 – DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto dell'affidamento comprende:

Elaborazione e presentazione di un sintetico Progetto Educativo, valido per l'estate 2023/2024/2025 rivolto ai minori di età compresa tra i 4 ed i 13 anni iscritti al Servizio, che dovrà essere così articolato:

a) Setting educativo: organizzazione degli spazi, della giornata tipo definizione delle attività ludico/educative da effettuarsi, in particolare si richiedono i seguenti laboratori minimi che si attueranno nei giorni stabiliti per tutto il periodo del servizio:

laboratorio sportivo,

laboratorio arte e creatività.

Considerata la continuità della gestione si chiede che il progetto possa accompagnare i partecipanti con un percorso di crescita che mantenga costanti gli argomenti, le ambientazioni e le attività;

b) Sistema di programmazione del servizio: gli operatori individuati dalla ditta esecutrice dovranno incontrarsi e conoscersi condividendo il progetto educativo proposto PRIMA DELL'AVVIO DELL'ATTIVITA' al fine di garantire la circolazione delle informazioni, saranno richieste attività differenziate a seconda dell'età, lavoro in rete con le istituzioni e previsione di num. 2 incontri d'equipe per ogni periodo estivo di attività;

d) Garanzia per ogni anno di attività: di num.9 viaggi al mare nel mese di luglio e num.9 viaggi al mare nel mese di agosto, per un totale di num.18 viaggi con noleggio autobus esclusivamente dedicato con conducente

compreso e assicurazioni, durante le attività al mare, oltre il personale richiesto per la sorveglianza/vigilanza, dovrà essere presente la figura munita di "brevetto per l'assistenza e vigilanza ai bagnanti per mare" – nel numero di 2 figure per il mese di luglio e num. 1 per il mese di agosto;

Pulizia quotidiana locali utilizzati per l'attività, tramite proprio personale appositamente individuato;

Servizio di accoglienza apertura e chiusura servizio "E...state con noi 2023/2024/2025" dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì per il periodo 03 luglio – 31 agosto 2023 / 01 luglio – 30 agosto 2024 / 01 luglio – 29 agosto 2025;

Servizio di sorveglianza/vigilanza a cura degli operatori con funzioni di animazione messi a disposizione della Ditta Aggiudicataria, che dovranno essere indicati nominativamente, prestare servizio per numero 8 ore giornaliere (8-16), per i periodi di apertura del servizio. Considerato che si prevede di accogliere massimo 50 minori, sono richiesti per ogni anno di attività num. 6 operatori per il mese di luglio e num.4 operatori per il mese di agosto con funzioni di animazione;

L'erogazione del pasto per i partecipanti è a cura della ditta esecutrice del servizio appaltato con altro procedimento di gara.

Art. 5 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

I minori di età compresa dai 4 ai 13 anni che hanno effettuato l'iscrizione presso gli uffici comunali nei termini previsti.

Art.6 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Gli operatori della ditta aggiudicataria del servizio, dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio, essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei minori frequentanti il servizio e delle loro famiglie.

Art.7 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Telti realizza il servizio ricreativo estivo, tramite il proprio servizio sociale ed il soggetto aggiudicatario. Il rapporto intercorrente tra questa Amministrazione e l'aggiudicatario viene disciplinato dal presente capitolato, nel quale è precisato che la titolarità del servizio di cui trattasi resta all'Amministrazione Comunale, che svolge al riguardo un ruolo di programmazione, coordinamento, verifica e vigilanza.

Art. 8 POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad esse appartenenti durante l'esecuzione del servizio e terrà perciò indenne, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

In relazione a quanto sopra, dovrà pertanto stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi RCT/RCO a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone o cose, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'amministrazione prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali.
Le polizze dovranno garantire la copertura per tutto il periodo di vigenza di validità contrattuale, con obbligo per la ditta aggiudicataria di comunicare e documentare l'eventuale avvenuto rinnovo delle polizze assicurative in caso di scadenza nell'arco del periodo contrattuale di affidamento del servizio.
Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto in rate mensili posticipate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.
Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione resa dall'impresa aggiudicataria,.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:

- presentazione di regolare fattura elettronica con l'indicazione del mese in cui è stato
- reso il servizio;
- acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC);
- esito positivo degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti alla stazione appaltante gli estremi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto. Inoltre, se la Ditta aggiudicataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di retribuzione e contribuzione, il Comune procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 10 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'appalto sarà regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, anche da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

Pertanto la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto, dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare il concessionario deve:

1. attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.
2. osservare tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
3. osservare le leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31.05.1965 n, 575, 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55, 17.01.1994 n. 47, L. Lgs. 8.08.1994 n. 490, D.Lgs. 02.06.1998 n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni;
4. in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta - previste dalla legge e dal presente capitolato - nelle seguenti ipotesi:

a. in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
b. in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
e. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
d. mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
e. qualora La Ditta aggiudicataria non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
f. per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dal Comune;
g. in caso di riscontrata assenza, alle dipendenze dell'esecutore, del personale e/o dei requisiti minimi di esperienza previsti dal Capitolato;
h. dopo aver accertato tre gravi inadempimenti dell'appalto contestati per iscritto;
i. qualora il servizio venga interrotto/sospeso unilateralmente per più di due volte, anche non consecutive;
j. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
k. nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, e qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

l. in violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.G.C. num.97/2013.

L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità, qualora l'impresa affidataria - opportunamente avvisata - non adempia, il Comune potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

Art. 12 RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, così come previsto anche dall'art.109 del D.lgs. 50/2016, con comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni con raccomandata A/R o posta certificata.

In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento: delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

Art. 13 ADEMPIMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO

A seguito della comunicazione ufficiale di aggiudicazione definitiva a favore dell'appaltatore da parte della stazione appaltante e prima della consegna del servizio, l'aggiudicatario è tenuto ad esibire, entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza dall'appalto, tutta la documentazione in originale inerente:

- la cauzione definitiva
- le assicurazioni previste
- l'elenco del personale che si intende impiegare con allegato curriculum vitae.

Art.14 CONSEGNA DEL SERVIZIO

A seguito del buon esito degli adempimenti e verifiche di cui all'articolo precedente il responsabile del servizio procederà alla consegna del servizio previa stipulazione del contratto di appalto.

Al fine di garantire il servizio agli utenti, potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto sotto le riserve di legge, constatandolo dalla comunicazione di consegna, nelle more della stipulazione del contratto medesimo.

Art. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente gara, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 16 CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto, nelle forme previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di Iva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e relativo contratto di affidamento, dell'eventuale

risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'aggiudicatario.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
La cauzione potrà essere prestata mediante:
a. fideiussione bancaria;
b. polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni provocati dalla Ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto e solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, per l'oggetto del presente affidamento.

Art. 17 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora il concessionario non intenda accettare l'aggiudicazione dell'appalto sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

Art. 18 RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), in materia di protezione di dati personali, si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati sotto la responsabilità del Comune di Telti - Titolare del Trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per

finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

4. La comunicazione e diffusione dei dati conferiti avverrà secondo quanto disposto dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi, nonché per i casi previsti per legge quali la pubblicazione nel sito web dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili.

5. I dati conferiti potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti (controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

6. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 679/2016 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Telti in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali.

Art. 19 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia insorgesse tra il concessionario ed il Comune in ordine agli obblighi derivanti dalla presente Concessione verrà deferita al Giudice Ordinario competente per territorio.

Art. 20 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione saranno a carico del concessionario del servizio. Se la ditta aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D. Lgs. N. 460/97 in quanto ONLUS di diritto.

Art. 21 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per tutti gli effetti di legge, il Concessionario deve espressamente comunicare il domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione inerente il presente appalto.

Art. 22 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice degli appalti, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Telti 31.05.2023

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

Dott.ssa Laura Puggioni

COMUNE DI TELTI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Prov. di Olbia - Tempio